

Deliberazione 16 luglio 2010 – VIS 77/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Prometeo S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2010

Visti:

- l’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L’esame degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva conclusa dall’Autorità con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Prometeo S.p.A., ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali, emesse nell’anno 2006, per 11 (undici) località (Castelraimondo – ID 1453; Treia – ID 1479; Mondolfo – ID 3336; Corinaldo – ID 3345; Genga – ID 3409; Caldarola – ID 4135;

- Camerata Picena – ID 4692; Castelbellino – ID 5273; Castelplanio – ID 5274; Montecarotto – ID 5278; Colbordolo – ID 6051).
2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
 3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Prometeo, un procedimento per:
 - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
 4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l’Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
 5. Nell’ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la seguente documentazione:
 - nota di Prometeo in data 22 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1733);
 - nota di Prometeo in data 25 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70204);
 - nota di Prometeo in data 3 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 72056).
 6. Con nota in data 10 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6565) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

7. Nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall’Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all’energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
8. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell’altitudine della località.
9. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell’Allegato 2 (richiamato dall’art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell’altitudine della località.
10. L’art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla

- deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
11. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
 12. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
 13. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
 14. Prometeo avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
 15. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha omissis di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
 16. Con la nota del 22 gennaio 2008, Prometeo sostiene che nelle predette località, nell'anno 2006, la società non ha fornito alcun cliente cui era tenuta ad applicare il coefficiente M secondo la disciplina definita dall'Autorità. A tal fine, Prometeo precisa quanto segue.
 17. Relativamente alla località di Castelraimondo, la società ha servito un solo cliente finale presso due punti di riconsegna, uno dotato di correttore dei volumi, ed uno sprovvisto ed appartenente ad una classe inferiore a G40. Peraltro la fornitura presso i due punti è stata oggetto di un contratto di fornitura per quantitativi complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno e sulla base di condizioni economiche liberamente concordate con il medesimo cliente.
 18. Relativamente alle località di Treia, Genga, Caldarola, Castelbellino, Montecarotto, Castelpalino, la società ha servito, in ciascuna di esse, un solo cliente finale (con un punto di riconsegna – due nella località di Castelpalino) cui si applicava non il coefficiente M, ma il diverso coefficiente di correzione dei volumi (c.d. coefficiente K).

19. Per quanto riguarda le località di Mondolfo, Camerata Picena, Colbordolo, Prometeo ha fornito, in ciascuna di esse, un solo punto di riconsegna dotato di un impianto di misura con correttore dei volumi.
20. Nella località di Corinaldo, la società non ha fornito alcun cliente finale. La prima fornitura è stata attivata nei confronti di due clienti acquisiti dall'1 marzo 2007. A tali clienti la società ha applicato il coefficiente M, esponendolo in bolletta.
21. Le circostanze sopra descritte risultano provate dall'esame della seguente documentazione.
 - i documenti di fatturazione emessi dalla società nei confronti dei richiamati clienti (documenti prodotti con la nota del 23 gennaio 2008), i quali danno evidenza:
 - a. della presenza di impianti dotati di correttori, o dell'applicazione di un coefficiente di correzione dei volumi, per i clienti ubicati nelle località di Castelraimondo, Treia, Genga, Caldarola, Castelbellino, Castelpalino, Montecarotto; tale evidenza manca per i clienti siti nelle località di Mondolfo, Camerata Picena e Colbordolo; tuttavia, l'esame dei documenti di fatturazione evidenzia che tali clienti sono di tipo industriale e, come tali, esclusi (a far data dal 2006) dall'obbligo di offerta delle condizioni economiche definite dall'Autorità;
 - b. dell'esposizione del coefficiente M nei clienti serviti a Corinaldo dal mese di marzo 2007;
 - copia dei documenti di fatturazione emessi dalle imprese di distribuzione competenti nelle predette località (documenti prodotti con la nota del 3 dicembre 2009), i quali evidenziano:
 - a. il fatto che Prometeo ha svolto la fornitura in tutte le località limitatamente ai clienti finali sopra indicati;
 - b. il fatto che per la località di Corinaldo, alla data del 31 dicembre 2006, la società immetteva gas nell'impianto di distribuzione che tuttavia serviva un cliente finale ubicato in una diversa località (Ostra Vetere);
 - copia del contratto di fornitura con il cliente della località di Castelraimondo, e dalla richiesta di switching funzionale all'esecuzione del medesimo (documenti prodotti con la nota del 25 novembre 2009), da cui esame emerge che il contratto:
 - a. aveva ad oggetto i due punti di riconsegna sopra indicati;
 - b. presenta condizioni economiche diverse da quelle definite dall'Autorità.
22. Quanto sopra dimostra che, per l'anno 2006, oggetto della violazione contestata con la deliberazione n. 301/07, la condotta di Prometeo non è idonea:
 - né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
 - né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;

2. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
3. il presente provvedimento sarà notificato alla società Prometeo S.p.A., Via Adriatica 2, S.S. 16 Km 309, 60027 Osimo (AN) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni.

16 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis